



COMUNE DI SONA
PROVINCIA DI VERONA
REGIONE VENETO



SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - SERVIZIO INTERVENTI SOCIALI

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI DI NATURA ASSISTENZIALE

Articolo 1

Destinatari

Beneficiari degli interventi di cui al presente atto di indirizzo possono essere:

- a) Singola persona che abbia la residenza nel Comune di Sona da almeno 1 anno e che non risulti, anche se temporaneamente, domiciliato in altro comune;
- b) Nucleo familiare composto dal richiedente la prestazione, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art.4 del DPR n.223 del 30/05/1989, dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF, nonché dal coniuge eventualmente non convivente purché non separato legalmente, che abbia residenza nel comune di Sona da almeno 1 anno e che non risulti, anche se temporaneamente, domiciliato in altro comune;

i cui redditi a qualsiasi titolo percepiti o di qualsiasi natura, risultino inadeguati rispetto al fabbisogno personale e/o del nucleo familiare.

Articolo 2

Procedimento amministrativo

L'erogazione degli interventi economici di natura socio-assistenziale avviene attraverso il sotto indicato procedimento.

- 1) Presentazione della situazione di bisogno da parte del richiedente all'assistente sociale.
- 2) L'assistente sociale, attraverso il rapporto con l'utenza, l'utilizzo degli strumenti professionali e la raccolta dell'adeguata documentazione, procede alla rilevazione del bisogno e alla conseguente valutazione delle condizioni di ammissibilità e dei requisiti di legittimazione, fissati dalla legge e dal presente atto di indirizzo. La suddetta attività può concludersi:
 - a) ove non venga rilevato un bisogno, con un diniego dell'assistente sociale scritto o verbale;
 - b) ove si ritenga la richiesta meritevole di accoglimento, con una proposta di intervento che, nell'ambito di un più complessivo progetto socio-assistenziale, può consistere nell'erogazione di un contributo economico o nell'esenzione del pagamento di servizi pubblici.
- 3) L'istanza di cui al punto 2-b, predisposta su apposita modulistica e accompagnata dalla documentazione accertante lo stato socio-economico del richiedente, deve essere indirizzata al competente Responsabile del Settore Servizi al Cittadino, il quale ne verifica i presupposti ed elementi di fatto e di diritto, secondo i criteri stabiliti dalla legge e dal presente atto di indirizzo, anche alla luce delle indicazioni espresse dall'assistente sociale su apposita relazione.
- 4) Il Responsabile di settore provvede alla determinazione di impegno e liquidazione della spesa rela-

tiva agli interventi economici.

5) Il richiedente viene informato dell'esito della pratica, ai sensi dell'art.22 della Legge 241/1990.

Articolo 3

Condizioni generali di ammissibilità

L'Amministrazione ha ampia facoltà di procedere all'accertamento dei requisiti che presuppongono la concessione di contributi economici e sussidi.

L'erogazione di ogni contributo è infatti preceduta dalla verifica della condizione sociale e reddituale complessiva del nucleo familiare, di ciascun componente lo stesso, convivente o non e, quando lo contemplino specifici provvedimenti normativi, dei tenuti agli alimenti ai sensi degli artt.433 e seguenti del Codice Civile.

Ogni contributo economico è subordinato alla condizione che il richiedente non abbia parenti tenuti agli alimenti (art. 433 e seguenti del C.C.) o che, laddove ci siano, risultino in condizioni economiche tali da essere impossibilitati a provvedere.

I tenuti agli alimenti hanno l'obbligo di contribuire all'assistenza del richiedente nella misura non inferiore al 15-20% del loro reddito familiare, tenuto conto dei criteri previsti dal presente regolamento.

L'istanza di contributo economico viene automaticamente respinta se il richiedente o qualsiasi altro membro del nucleo familiare dello stesso risulta in possesso di

- un patrimonio mobiliare sufficiente a coprire la cifra richiesta come contributo economico, con obbligo di presentare idonea documentazione riportante i movimenti relativi agli ultimi 6 mesi rispetto alla data dell'istanza di contributo;
- patrimonio immobiliare esclusa la casa di abitazione.

Il patrimonio mobiliare da considerare è quello posseduto in data di presentazione dell'istanza, ed è costituito da:

- a) Depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data di presentazione dell'istanza;
- b) Titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di presentazione dell'istanza;
- c) Azioni o quote di organismi di investimento collettivo (O.I.C.R.) italiani o esteri, per i quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di presentazione dell'istanza;
- d) Partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato in data di presentazione dell'istanza;
- e) Partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione dell'istanza, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla

somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;

- f) Masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n.415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di presentazione dell'istanza;
- g) Altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di presentazione dell'istanza, nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
- h) Imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).

Articolo 4

Elementi di valutazione

La fase istruttoria della pratica, conseguente alla richiesta di intervento, deve comprendere la rilevazione dei vari elementi riguardanti:

- 1) Le condizioni fisiche e di salute della persona e del nucleo familiare, nel caso in cui queste incidano in maniera determinante sulla situazione generale,
- 2) La situazione familiare e sociale generale, con particolare attenzione ai rapporti tra i componenti il nucleo e alle capacità di interrelazione di ciascun membro al di fuori del nucleo.
- 3) La condizione abitativa.
- 4) La condizione lavorativa (età lavorativa o meno, capacità di produrre reddito)
- 5) La condizione reddituale del richiedente e dei conviventi, nonché dei parenti tenuti agli alimenti se esistenti.
- 6) La fruizione da parte dei membri del nucleo dell'esonero, parziale o totale, dal pagamento di servizi sociali o di contributi economici provenienti da altri enti.
- 7) Ogni altro elemento idoneo alla individuazione delle reali ed oggettive condizioni del singolo e del suo nucleo familiare.

Articolo 5

Punteggi

Al fine di far riferimento a parametri il più possibile oggettivi per la valutazione delle istanze la Giunta stabilirà annualmente i punteggi da assegnare ai vari elementi di valutazione (stato fisico delle persone, rete familiare, condizione abitativa, locazione, reddito, altri esoneri/contributi, valutazioni tecniche).

Articolo 6

Deroghe

In occasioni eccezionali il Responsabile del Settore Servizi al Cittadino può decidere di andare in deroga al presente atto di indirizzo e quindi di non attenersi alle tabelle dei punteggi individuate dalla Giunta, anche alla luce delle indicazioni espresse dall'assistente sociale su apposita relazione, predisponendo l'erogazione di contributi altrimenti non dovuti o respingendo istanze altrimenti dovute, qualora:

- A. Tale decisione sia valutata necessaria per consentire l'attuazione degli obiettivi del progetto di intervento steso dal Servizio Sociale per l'utente richiedente; essendo il progetto di intervento realizzato in maniera personalizzata sulla base delle specifiche esigenze e risorse del richiedente, e in stretta collaborazione con lo stesso, è possibile che in esso si preveda un contratto tra servizi e utente all'interno del quale l'intervento economico del Comune vada calcolato con criteri appositamente individuati per il caso e non del tutto corrispondenti a quelli presentati in questo atto di indirizzo.
- B. Vi sia scarsa disponibilità di fondi in bilancio per cui non sia possibile rispondere positivamente o nella maniera dovuta a tutte le istanze che raggiungono i punteggi necessari all'erogazione di contributi economici; in questo caso il Responsabile del Settore Servizi al Cittadino, alla luce delle indicazioni espresse dall'assistente sociale su apposita relazione, può stabilire priorità di intervento e/o dare maggiore/minore peso ad alcuni criteri tra quelli sopra esposti;

Il Responsabile del Settore Servizi al Cittadino può, motivatamente, non tenere conto delle indicazioni dell' assistente sociale.

Articolo 7

Tipologia degli interventi

In base all'effettiva disponibilità di fondi al bilancio, l'intervento economico può consistere:

- In via diretta, nella attribuzione di un beneficio pecuniario

- In via indiretta, nell'esonero dal pagamento del corrispettivo di un servizio pubblico o dall'esonero dal pagamento di un tributo locale.

Il beneficio economico, inoltre, può essere:

- Ordinario, cioè continuativo, quando viene erogato per un periodo minimo di 2 e massimo di 6 mesi, con la finalità di integrare il reddito personale valutato insufficiente a garantire un livello minimo di sussistenza.
- Straordinario, ossia erogato una-tantum, con finalità di sopperire a situazioni aventi caratteristica di eccezionalità. Le spese ammesse a contributo sono quelle documentate al momento della domanda e la cui scadenza di pagamento è riferita al bimestre precedente e successivo alla data dell'istanza.

Qualora sia accertata l'incapacità del destinatario dell'intervento a gestire in maniera autonoma il beneficio accordato, il sussidio in denaro potrà, con la supervisione dell'assistente sociale:

- Essere erogato a persone di fiducia delegate dagli interessati;
- Essere sostituito, parzialmente o totalmente, temporaneamente o definitivamente, con interventi di altra natura ovviamente protratti per il periodo stabilito.

Non è preclusa l'assegnazione contestuale alla persona di contributi straordinari in aggiunta ad un contributo continuativo, dato che i primi sono destinati a coprire bisogni differenti.

Per ogni nucleo familiare potrà essere concesso nell'arco dell'anno solare un contributo economico massimale di € 2.000,00, salvo casi di grave difficoltà socio-economica, con presenza di soggetti minori/portatori di handicap/anziani non autosufficienti e per i quali viene elaborato un complessivo progetto di intervento socio-educativo da parte del Servizio Sociale, e comunque, qualora i bisogni straordinari o eccezionali superino l'importo di cui sopra, il servizio provvede a istruire richiesta di assistenza economica straordinaria alla Regione Veneto, ai sensi della L.R. n. 8/86.